



**ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.**

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056

**DETERMINA N. 09316 del 23/07/2019**

**OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici – Appalto n. 2/2019 - CIG. 7811832FAF – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE TICKET GEMEAZ S.R.L. DALLA PROCEDURA DI GARA E OPERAZIONI DI GARA CONSEGUENTI.**

Richiamate in proposito:

- la Determina a contrarre n. 02117 del 25/02/2019, con cui A.S.P. s.p.a. ha indetto la gara in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e ha nominato il sottoscritto Ing. Paolo Golzio quale Responsabile del Procedimento;
- la Determina n. 04028 del 04/04/2019 ad oggetto la nomina della Commissione Giudicatrice incaricata, tra l'altro, di valutare le offerte dei concorrenti;
- la Determina n. 05175 del 30/04/2019, ad oggetto le operazioni relative alla seconda e terza fase di procedura ex paragrafo 16 del Disciplinare di Gara.

Premesso che alla procedura di gara hanno partecipato due concorrenti in forma singola, tra cui la società TICKET GEMEAZ S.r.l., P.Iva/CF n. 10527040967, con sede legale in Milano (MI), Via Quintino Sella n. 3.

Dato atto che:

- in data 08/04/2019 la Commissione Giudicatrice ex paragrafo 17.2 del Disciplinare di Gara si è insediata e, in seduta pubblica, ha aperto le buste contenenti le Offerte Tecniche, proseguendo successivamente in seduta riservata alla loro disamina e valutazione, e, in data 06/05/2019, sempre in seduta pubblica, ha proseguito le operazioni di gara alla stessa demandate;
- in data 06/05/2019, come da Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice, l'offerta formulata dal concorrente TICKET GEMEAZ S.r.l. è stata sospettata d'anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto sia i punti conseguiti dall'offerta economica che i punti conseguiti dall'offerta tecnica, hanno superato ambedue i quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti dalla *lex specialis* di gara;
- pertanto in data 06/05/2019 la Commissione Giudicatrice ha rimesso gli atti al Responsabile del Procedimento al fine di chiedere al concorrente TICKET GEMEAZ S.r.l. le spiegazioni ex art. 97, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento con nota prot. ASP n. 5868/2019 ha chiesto a TICKET GEMEAZ S.r.l. le spiegazioni e quest'ultima con nota assunta al prot. ASP n. 6489 del 30/05/2019 ha fornito le stesse e, a suo dire, i contenuti dell'offerta formulata in gara;
- le spiegazioni, come da Verbale del Responsabile del Procedimento del 17/06/2019, sono state reputate dal Responsabile del Procedimento non esaustive e/o comunque non conformi a quanto esposto in gara da TICKET GEMEAZ s.r.l. nella propria offerta.

Richiamato, in proposito, il suindicato Verbale del Responsabile del Procedimento del 17/06/2019, agli atti.

Preso atto che per quanto sopra esposto:

- con nota prot. ASP n. 07171 del 17/06/2019 il Responsabile del Procedimento, nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, ha chiesto al concorrente TICKET GEMEAZ s.r.l. ulteriori spiegazioni scritte, evidenziando che i costi indicati nelle spiegazioni assunte al prot. ASP n. 6489/2019 - alla voce "costi per ...Omissis... € ...Omissis ... così determinati" - sono

stati formulati con l'applicazione di una ...*Omissis*... sui buoni pasto pari a "...*Omissis*... %", non corrispondente a quella da offerta da TICKET GEMEAZ S.r.l. in gara pari al ...*Omissis* ...%, ed impiegata dalla Commissione Giudicatrice il giorno 06/05/2019 per l'assegnazione del punteggio nel merito tecnico;

- in particolare con la nota prot. ASP n. 07171 del 17/06/2019, il Responsabile del Procedimento ha chiesto alla società TICKET GEMEAZ S.r.l. di voler giustificare l'offerta e, nello specifico, i costi per il ...*Omissis*..., utilizzando inderogabilmente il valore ...*Omissis*... preso in considerazione dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del giorno 06/05/2019 e mai messo in discussione da TICKET GEMEAZ s.r.l., nemmeno in tale seduta pubblica in cui, alla presenza di un suo rappresentante, è stata data lettura e considerato il valore di detta ...*Omissis*... pari al "...*Omissis* ...%";
- con nota assunta al prot. ASP n. 7358 del 19/06/2019, TICKET GEMEAZ S.r.l. ha chiesto al Responsabile del Procedimento una proroga del termine entro il quale far pervenire le ulteriori spiegazioni ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 e quant'altro chiesto il giorno 17/06/2019;
- il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 7415 del 19/06/2019 ha concesso la proroga del suddetto termine, giacché con la nota prot. ASP n. 07171 del 17/06/2019 si è, altresì, chiesto a TICKET GEMEAZ s.r.l. certune precisazioni circa la permanenza dei requisiti di partecipazione alla gara, individuando nel giorno 05/07/2019 il termine perentorio ed inderogabile entro cui far pervenire le ulteriori spiegazioni e le precisazioni;
- con nota assunta al prot. ASP n. 08263 del 05/07/2019, TICKET GEMEAZ S.r.l. non ha fornito le ulteriori spiegazioni chieste da A.S.P. s.p.a., bensì ha *ex novo* reso noto di aver formulato in gara, nella propria Offerta, una ...*Omissis*... - da applicare sui valori ...*Omissis*... dei buoni pasto pari ad € 6,00, € 4,00 e € 2,00 I.V.A. di legge inclusa - pari al "...*Omissis* ...%" e non pari al valore del "...*Omissis* ...%", invece e regolarmente preso in considerazione dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del giorno 06/05/2019, Verbale n. 3.

Considerato che:

- con ulteriore nota assunta al prot. ASP n. 08324 del 08/07/2019, la società TICKET GEMEAZ S.r.l. ha asserito che "...*Omissis* .....";
- con la suddetta nota del 08/07/2019 la società TICKET GEMEAZ S.r.l. si è altresì dichiarata "(.) ..... *Omissis* ..... (.)".

Tenuto conto e dato rilievo alla circostanza che:

- la società TICKET GEMEAZ S.r.l. nell'ambito del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 ed ex paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, ed in particolare in riscontro alla nota prot. ASP n. 07171 del 17/06/2019 ed entro il termine perentorio ed inderogabile ivi assegnato, non ha fornito le ulteriori spiegazioni sulla congruità della propria offerta e i chiarimenti sui requisiti di qualificazione all'iter di gara chiesti da A.S.P. s.p.a.;
- non è stato, quindi, superato il sospetto d'anomalia dell'offerta emerso nella seduta pubblica del giorno 06/05/2019, e non sono state nemmeno riversate nel sub-procedimento ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex paragrafo 16 succitato - da TICKET GEMEAZ S.r.l., la cui offerta è stata sospettata d'anomalia - le spiegazioni chieste e attese.

Atteso che secondo codesta Stazione Appaltante, la società TICKET GEMEAZ S.r.l., nell'ambito del sub-procedimento ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 ed ex par. 16 del Disciplinare di Gara, avrebbe dovuto inderogabilmente basarsi sul "*valore della* ...*Omissis*..." preso in considerazione dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del giorno 06/05/2019 pari al "...*Omissis* ...%" e comunque offerto in gara dalla stessa società TICKET GEMEAZ S.r.l., e non un valore pari al "...*Omissis* ...%".

Considerato che da quanto si evince dalla nota assunta al prot. ASP n. 08324/2019, proveniente da TICKET GEMEAZ S.r.l., l'applicazione di una ...*Omissis*... pari al "...*Omissis* ...%", in luogo del "...*Omissis*...%", condurrebbero all'antieconomicità dell'operazione, ergo della commessa.

Rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano proposti ricorsi giurisdizionali o biasime avverso la *lex specialis* di gara, avverso le operazioni di procedura sino ad ora poste in essere dall'Autorità di Gara e avverso gli atti e provvedimenti sino a questo momento adottati.

Visti, considerati e richiamati *per relationem*:

- i Verbali della Commissione Giudicatrice nn. 1, 2 e 3/2019, agli atti;
- il Verbale del Responsabile del Procedimento del 17/06/2019, agli atti;
- la corrispondenza intercorsa con TICKET GEMEAZ S.r.l. nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare le note assunte al prot. ASP n. 5868, n. 6489, n. 07171, n. 7358, n. 7415, n. 08324/2019.

Ritenuto, per quanto sopra esposto e considerato, doversi escludere il concorrente società TICKET GEMEAZ s.r.l., P.Iva/CF n. 10527040967, dalla procedura di gara rubricata con CIG n. 7811832FAF, per:

- a) non aver il concorrente prodotto all'Autorità di Gara le spiegazioni atte a superare il sospetto d'anomalia ex art. 97, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) non aver il concorrente confermato, nell'ambito del suindicato sub-procedimento ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, le condizioni di offerta proposte in gara con l'Offerta;
- c) aver il concorrente, nell'ambito del suindicato sub-procedimento, appalesato l'antieconomicità dell'operazione, ergo della commessa, in caso di applicazione e considerazione di un "*valore ...Omissis...*" pari al "*...Omissis...%*", rientrante tra le condizioni di offerta proposte in gara, con disponibilità a *...Omissis...* addirittura l'Offerta presentata in gara.

Visti in proposito:

- l'art. 93, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., laddove dispone testualmente che "*la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario (...)*".
- l'art. 95, comma 15, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui "*Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte*".

Rilevato che in questa fase e stadio della procedura di gara, neppure nella seduta pubblica del giorno 06/05/2019, non è stato ancora individuato l'aggiudicatario, *recte* affidatario, della commessa, ne è stata avanzata dalla Commissione Giudicatrice alcuna proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in di per cui secondo l'ordinamento giuridico vigente, e a tenore del comma 6 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non può trovare applicazione l'istituto dell'escussione della garanzia provvisoria ex art. 93 sopra citato, anche tenuto conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali (*ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, n. 900 del 23/01/2019 e T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, n. 2838 del 04/03/2019).

Atteso che l'aspettativa per A.S.P. s.p.a. che muove, sin dagli esordi, alla gara rubricata con CIG n. 7811832FAF, cioè l'affidamento della stessa, è potenzialmente salvaguardato giacché per effetto dell'esclusione dalla gara della società TICKET GEMEAZ S.r.l. permane comunque in graduatoria di merito un concorrente, la società EDENRED ITALIA S.r.l., P.Iva n. 09429840151 e C.F. n. 01014660417, e pertanto non è attesa una conclusione della gara infruttuosa e/o deserta.

Visto e considerato, in proposito, il Verbale n. 3 del 06/05/2019 della Commissione Giudicatrice, agli atti, da cui si desume che, per effetto dell'esclusione del concorrente società TICKET GEMEAZ S.r.l., il primo in graduatoria di merito diventa la società EDENRED ITALIA S.r.l., P.Iva n. 09429840151 e C.F. n. 01014660417.

Visti e considerati in proposito:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 29, 33, 59, 93, 97 e 144;
- l'Offerta Tecnica ed Economica formulate in gara dalla società TICKET GEMEAZ S.r.l.;
- il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ed in particolare il paragrafo 16.

Per quanto sopra esposto e considerato, il Responsabile del Procedimento e Amministratore Delegato *pro-tempore* di A.S.P. s.p.a. *ut supra* individuato

## DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e si intendono qui riportate, approvate e trascritte;
2. per le ragioni di cui in premessa, di disporre:
  - l'esclusione dalla procedura di gara della società TICKET GEMEAZ S.r.l., P.Iva/CF n. 10527040967, con sede legale in Milano (MI), Via Quintino Sella n. 3, per:
    - a) non aver il concorrente prodotto all'Autorità di Gara le spiegazioni atte a superare il sospetto d'anomalia ex art. 97, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
    - b) non aver il concorrente confermato, nell'ambito del suindicato sub-procedimento ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex par. 16 del Disciplinare di Gara, le condizioni di Offerta proposte in gara;
    - c) aver il concorrente, nell'ambito del suindicato sub-procedimento, appalesato l'antieconomicità dell'operazione, ergo della commessa, in caso di applicazione e considerazione di un "*valore ...Omissis...*" pari al "*...Omissis...%*", rientrante tra le condizioni di Offerta proposte in gara.
  - conseguentemente di procedere in seduta pubblica di gara, condotta dalla Commissione Giudicatrice, a dare atto dell'esclusione dalla gara del concorrente TICKET GEMEAZ S.r.l. e alla declaratoria di proposta di aggiudicazione della gara ex art. 33, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in favore dell'unico concorrente rimasto in gara per effetto della suindicata pretermissione, la società EDENRED ITALIA S.r.l., P.Iva n. 09429840151 e C.F. n. 01014660417, con sede legale in Milano (MI), Via G.B. Pirelli n. 18;
3. di prendere atto che a motivo, e per effetto, dell'esclusione dalla gara di cui al precedente punto 2, il primo operatore in graduatoria di merito è il concorrente EDENRED ITALIA S.r.l., P.Iva n. 09429840151 e C.F. n. 01014660417, alle condizioni tutte di cui ai documenti di procedura e di cui all'Offerta, tecnica ed economica, formulata in gara;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Giudicatrice ex paragrafo 17.2 del Disciplinare di Gara per gli atti conseguenti e di competenza;
5. di dare atto che alla seduta pubblica di gara di cui al precedente punto 2 della parte dispositiva del presente provvedimento, permane impregiudicata ogni diversa statuizione da parte della Commissione Giudicatrice e, in seguito, della Stazione Appaltante, avuto riguardo, tra l'altro, dei contenuti delle Offerte;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per:
  - la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - la cura dell'inoltro, via pec, della comunicazione di esclusione dalla gara al concorrente TICKET GEMEAZ S.r.l. ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
  - la cura della pubblicazione, sul profilo del committente, dell'avviso di convocazione della seduta pubblica di cui al punto 2 della parte dispositiva del presente provvedimento.

L'Amministratore Delegato e  
Responsabile del Procedimento  
F.to Ing. Paolo Golzio

La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente in data 24/07/2019.